

## **AS952 - COMUNE DI BENEVENTO - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO**

Roma, 25 maggio 2012

Sindaco del Comune di Benevento

In merito alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione, pervenuta in data 26 marzo 2012, concernente le modalità di affidamento del servizio di parcheggio a pagamento in aree comunali, l'Autorità, nella sua riunione del 16 maggio 2012, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90.

Sulla base delle informazioni trasmesse da codesta Amministrazione, si prende atto che, con deliberazione adottata in data 8 febbraio 2012, il Comune ha prorogato l'affidamento a AMTS S.p.A. del servizio di parcheggio a pagamento - relativamente sia ad aree dotate di parcometri sia a strutture adibite a parcheggio (parcheggio multipiano ad uso pubblico) - fino al 31 dicembre 2012, procedendo contestualmente ad ampliare il servizio ad ulteriori aree di parcheggio.

Inoltre, con deliberazione n. 40 del 23 marzo 2012, codesta Amministrazione ha disposto di: a) prendere atto del parere dell'Autorità deliberato in data 22 febbraio 2012, con il quale veniva affermato che il servizio di parcheggio a pagamento rientra nel novero dei "servizi pubblici locali"; b) avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento mediante gara del servizio di gestione della sosta a pagamento sulle strisce blu; c) stabilire che l'affidamento tramite gara venga attivato non oltre il 31 dicembre 2012; d) verificare, tramite richiesta di parere all'Autorità, la possibilità di affidare la gestione della sosta con parcometri direttamente all'AMTS (nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al D.L. n. 138/11) relativamente a nuovi parcheggi di prossima istituzione.

Ciò premesso, l'Autorità auspica che codesta Amministrazione proceda celermente, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012, a liberalizzare, conformemente al dettato normativo, le attività connesse alla gestione del servizio in questione, applicando l'art. 4 del D.L. n. 138/11, così come da ultimo modificato dalla legge n. 27/12 entrata in vigore il 24 marzo 2012, che prevede, come noto, che ciascun Ente di governo locale, nel rispetto dei *"principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi"*, debba verificare la realizzabilità di una gestione pienamente concorrenziale dei vari servizi pubblici locali, procedendo quindi a liberalizzare *"tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio"*, limitando *"l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità"*.

Conformemente alla norma di legge, all'esito di tale verifica, gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti - quale codesta Amministrazione Comunale -, previo *"parere obbligatorio"* dell'Autorità che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, adottano una delibera quadro ai sensi del comma 2 dell'art. 4. La delibera quadro deve essere comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
Giovanni Pitruzzella